



Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement

loc. Grande Charrière 44
11020 Saint-Christophe (AO)
arpa@arpa.vda.it - www.arpa.vda.it
cod.fisc. e p.iva 00634260079

GARA

CIG 80099736D2

***SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER
LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA VALLE D'AOSTA, MEDIANTE L'UTILIZZO DI
BUONI PASTO ELETTRONICI***

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

- Articolo 1 Oggetto dell'appalto
- Articolo 2 Ammontare e durata del servizio
- Articolo 3 Descrizione generale del servizio
- Articolo 4 Carte elettroniche
- Articolo 5 Abilitazione delle carte al servizio
- Articolo 6 Gestione dei dati
- Articolo 7 Buono pasto
- Articolo 8 Caratteristiche dei pasti
- Articolo 9 Disciplina d'uso
- Articolo 10 Copertura assicurativa
- Articolo 11 Cauzione definitiva
- Articolo 12 Documenti che fanno parte del contratto
- Articolo 13 Termine per la stipulazione del contratto
- Articolo 14 Oneri contrattuali
- Articolo 15 Divieto di cessione del contratto
- Articolo 16 Subappalto
- Articolo 17 Modalità di fatturazione e pagamento
- Articolo 18 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Articolo 19 Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza
- Articolo 20 Responsabilità
- Articolo 21 Rapporti contrattuali
- Articolo 22 Penalità
- Articolo 23 Risoluzione del contratto
- Articolo 24 Recesso dal contratto
- Articolo 25 Definizione dei contenziosi e delle controversie
- Articolo 26 Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa per il personale dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), mediante l'utilizzo di buoni pasto elettronici, registrati su apposite carte.

Articolo 2 – Ammontare e durata del servizio

Il servizio dovrà essere garantito per un periodo di quattro anni, rinnovabile per ulteriori 2 (due) anni a discrezione di ARPA.

Il servizio riguarda un consumo annuo stimato in circa 12.900 buoni pasto per un importo complessivo stimato per l'intera durata contrattuale (quattro anni) in euro 336.000,00 IVA al 4% esclusa, posto a base di gara. Al 31 agosto 2019, i dipendenti ammontano a unità, compresi i lavoratori assunti a tempo determinato e quelli in servizio in forza di contratti di somministrazione di lavoro.

L'ARPA si riserva, nel corso della durata contrattuale, di variare il personale dipendente come sopra quantificato, dandone preventiva comunicazione all'impresa aggiudicataria di seguito denominata "IMPRESA". Eventuali variazioni quantitative dei pasti consumati in corso di contratto non determineranno un adeguamento del valore del corrispettivo contrattuale unitario.

Articolo 3 - Descrizione del servizio

L'Impresa affidataria del servizio (IMPRESA) dovrà:

1. garantire ed organizzare il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti mediante l'utilizzo di carte elettroniche a microprocessore (smart card), come specificato all'articolo 4, da utilizzare in locali convenzionati, dotati degli appositi terminali di rilevazione (POS);
2. convenzionare un numero di esercizi pari a quanto offerto in sede di gara sulla scorta dell'elenco-base allegato al presente capitolato, scelti indistintamente tra ristoranti, bar, tavole calde, *self service*, pizzerie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8. E' richiesta l'attivazione di almeno un punto vendita di media o grande distribuzione dotato di reparto gastronomia, nelle immediate vicinanze della sede di ARPA in località La Maladière – Rue de la Maladière, 48, nel Comune di Saint Christophe. I predetti locali dovranno essere muniti di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente per l'erogazione del servizio previsto;
3. garantire, per tutta la durata del contratto, il rispetto dei parametri di cui al punto 2, fatti salvi particolari motivi nel qual caso dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia.

L'ARPA potrà inoltre richiedere all'IMPRESA, per insindacabili esigenze di servizio, di modificare la ripartizione territoriale degli esercizi; l'IMPRESA dovrà far pervenire, per ogni nuovo esercizio che entrerà a fare parte del circuito, all'ARPA della Valle d'Aosta copia della convenzione sottoscritta con l'esercente.

L'IMPRESA inoltre:

- a) dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, la possibilità di consumare pasti dal lunedì al venerdì, nelle fasce dalle ore 8.00 alle 15.00; dovrà essere altresì considerata la possibilità, su richiesta dell'ARPA, di usufruire di pasti al di fuori della fascia oraria indicata;
- b) sarà anche responsabile del corretto adempimento, da parte degli esercenti, delle condizioni del presente capitolato delle quali si fa garante, rimanendo fermo in ogni modo che sarà l'IMPRESA stessa, in via esclusiva, ad assicurare i rapporti con gli esercizi convenzionati;
- c) dovrà mettere a disposizione, a proprie spese, un sistema di gestione del buono pasto elettronico, comprendente l'hardware, il software e i servizi necessari alla completa erogazione del servizio. Il sistema dovrà disporre di apposite funzionalità atte a prevenire utilizzi impropri o fraudolenti della carta. Saranno preferite soluzioni che non comportino necessità di inserire dati specifici o ulteriori dati aggiuntivi sulle smart card in possesso del dipendente, se non quelli identificativi del dipendente (nome, cognome e matricola);
- d) dovrà dotare, a proprie spese, tutti i locali convenzionati di apposito terminale di rilevazione (POS). In qualsiasi caso di malfunzionamento o indisponibilità del sistema l'IMPRESA dovrà attivare una procedura sostitutiva atta a consentire comunque la rilevazione dei dati relativi al consumo dei buoni pasto;
- e) dovrà comunque fornire tali dati su supporto informatico all'ARPA, e, ove richiesti, i

- documenti originali da cui risultino i dati stessi;
- f) dovrà garantire che alla data di attivazione del servizio tutti i locali siano muniti del POS funzionante;
- g) dovrà infine garantire, per l'intero periodo contrattuale, il rispetto di tutte le condizioni offerte in sede di gara.

Articolo 4 - Carte elettroniche

L'IMPRESA dovrà fornire a proprie spese le carte elettroniche a favore dei dipendenti ARPA in servizio nonché, su richiesta dell'ARPA, le eventuali carte sostitutive per i casi di malfunzionamento, smarrimento, e furto. Il numero massimo di carte previste è fissato in 120 unità. Le carte dovranno essere opportunamente codificate dall'IMPRESA e atte a garantire la fruizione del buono pasto elettronico.

Sulla facciata dovrà essere stampato, oltre al Codice identificativo carta, la dicitura

☒ “ ARPA DELLA VALLE D'AOSTA – CARTA SOSTITUTIVA PER IL SERVIZIO MENSA”.

Articolo 5 –Abilitazione delle carte al servizio

L'IMPRESA dovrà dotare, a proprie spese, gli uffici preposti dell'ARPA della Valle d'Aosta di tutti gli strumenti necessari all'abilitazione delle carte al servizio mensa garantendo il corretto funzionamento di quanto fornito durante tutto il periodo contrattuale.

Il software dovrà permettere l'acquisizione di tutti i dati necessari alla fruizione del servizio che andranno trasmessi al server dell'IMPRESA per la creazione del database. I dati da acquisire saranno concordati con l'IMPRESA e, in linea di massima, dovrebbero essere i seguenti:

- ✓ . codice fiscale o Codice identificativo carta;
- ✓ . cognome, nome e matricola;
- ✓ . struttura di appartenenza;
- ✓ . numero massimo di pasti giornalieri 1 (uno);
- ✓ . data inizio utilizzazione servizio;
- ✓ . data fine utilizzazione servizio;
- ✓ . fasce orarie di utilizzo.

Al termine del contratto tutte le eventuali apparecchiature fornite verranno riconsegnate all'IMPRESA.

Articolo 6 – Gestione dei dati

Il sistema dovrà essere strutturato in modo da rendere disponibili all'ARPA, via web, l'accesso al database dell'IMPRESA dove, oltre ai dati di ordine generale di cui al precedente articolo, acquisiti all'atto dell'attivazione della carta, saranno resi disponibili anche tutti i dati relativi all'elenco dei pasti consumati da ogni dipendente con l'indicazione della data e dell'ora di somministrazione, del costo del pasto e il nome dell'esercizio che ha fornito la prestazione.

Il software dovrà inoltre consentire, come previsto nel precedente articolo, la modifica da parte degli uffici preposti dei dati di ordine generale nonché la possibilità di poter effettuare statistiche e reports di vario genere.

Il software dovrà altresì consentire la possibilità di bloccare/sbloccare le carte in relazione a specifiche esigenze di servizio.

L'IMPRESA dovrà fornire, giornalmente e mensilmente, un flusso informativo contenente i dati relativi ai pasti consumati da ogni singolo dipendente, corrispondente alla fatturazione mensile di riferimento. I dati da riportare in questo file sono i seguenti:

- codice fiscale o Codice identificativo carta;
- cognome, nome e matricola;
- data della transazione (in formato gg/mm/aaaa);
- ora della transazione;
- transazione elettronica o procedura manuale;
- costo del pasto
- codice e nome dell'esercizio;

L'accesso al server dell'IMPRESA dovrà essere attivato mediante l'utilizzo di password.

Articolo 7 – Buono pasto

Il valore nominale del buono pasto a carico dell'ARPA è pari ad euro 6,50 per il personale dipendente.

Durante il periodo contrattuale l'ARPA si riserva di modificare tale valore dandone comunicazione all'IMPRESA la quale provvederà a darne informazione a tutti i locali convenzionati; la variazione del valore nominale del buono pasto non determina alcuna revisione del corrispettivo contrattuale.

Il costo del buono pasto fatturato all'ARPA della Valle d'Aosta sarà calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dall'IMPRESA in sede di gara secondo la seguente formula:

Costo = Valore nominale del buono pasto per personale dipendente – Ribasso + IVA al 4%

Articolo 8 - Caratteristiche dei pasti

Di seguito le caratteristiche dei pasti da somministrare, a scelta del personale ARPA:

a) pasto

un primo piatto o un secondo piatto

contorno (in piatto distinto in caso di scelta di un primo piatto)

caffè (anche surrogati)

Pane, coperto e servizio

b) pizza

pizza

dessert o frutta

caffè (anche surrogati)

Pane, coperto e servizio

c) piatto unico

piatto freddo

dessert o frutta

caffè (anche surrogati)

Pane, coperto e servizio

Ciascuna tipologia di pasto deve essere obbligatoriamente accompagnata da acqua potabile dell'acquedotto comunale, anche microfiltrata.

d) gastronomia

formula operante esclusivamente per i punti vendita di media o grande distribuzione

La tipologia c) opera esclusivamente per quegli esercizi che non sono attrezzati per fornire il pasto convenzionato di cui al punto a), in quanto non dotati di cucina autorizzata alla preparazione e somministrazione di pasti caldi.

In base al vigente contratto collettivo di lavoro applicato al personale di ARPA, il costo del pasto convenzionato è fissato in:

✓ euro 8,13 di cui euro 6,50 (buono pasto) a carico dell'ARPA ed euro 1,63 a carico del dipendente.

Articolo 9 - Disciplina d'uso

L'IMPRESA dovrà assicurare che gli esercizi convenzionati garantiscano il corretto utilizzo dei buoni pasto.

La carta è personale quindi non cedibile a terzi ed è vietata qualsiasi forma di monetizzazione.

Il buono pasto non dà diritto a resto in denaro, non può essere utilizzato per scopo diverso dalla prestazione di mensa e deve essere dato in pagamento per il suo intero valore convenzionato.

La differenza tra il valore del buono pasto ed il costo del pasto sarà integrata dal dipendente all'atto del pagamento all'esercente così come normato al precedente articolo 8.

Articolo 10 - Copertura assicurativa

L'IMPRESA è tenuta a sottoscrivere, per tutta la durata del contratto e con primaria compagnia di assicurazioni, una polizza per la copertura assicurativa di responsabilità civile per danni o per infortuni e per i casi di intossicazione da cibo e bevande, malori, furti, rapine, aggressioni, tumulti ed ogni altra causa in cui dovessero incorrere gli utilizzatori del servizio; la predetta elencazione non deve considerarsi esaustiva, sollevando con ciò l'ARPA da ogni qualsiasi responsabilità.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di euro 1.500.000 per ogni sinistro con il limite di almeno euro 300.000 per ogni persona, e con il limite di almeno euro 50.000 per danni a cose. Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso l'Ufficio Affari generali di l'ARPA alla stipulazione del contratto.

Articolo 11 – Garanzia definitiva

L'IMPRESA dovrà presentare al fine della stipulazione del contratto, una garanzia per la corretta esecuzione del contratto in misura del 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 103, del d.lgs. 50/2016.

La garanzia potrà costituirsi sotto forma di cauzione mediante polizza fideiussoria o assicurativa e dovrà recare la sottoscrizione autenticata del Legale rappresentante dell'Ente fideiussente e sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute. In caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata dall'intermediario finanziario autorizzato ai sensi di legge, l'istituto garante dovrà dichiarare quanto segue:

- di rinunciare al termine semestrale di cui all'art. 1957, I, c.c.;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di garantire l'operatività della fideiussione o della polizza entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ARPA della Valle d'Aosta .

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione sarà svincolata solo a seguito dell'integrale e regolare esecuzione del contratto e previa lettera liberatoria da parte dell' ARPA della Valle d'Aosta, su richiesta dell'IMPRESA.

Articolo 12 - Documenti che fanno parte del contratto

I rapporti fra l'ARPA e l'IMPRESA saranno disciplinati da apposito contratto, di cui fanno parte integrante:

- il presente capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica.

Articolo 13 - Termine per la stipulazione del contratto

L'ARPA procederà alla stipulazione del contratto di appalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32 del d.lgs. 50/2016.

L'ARPA si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Nello specifico è richiesta entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, la presentazione delle convenzioni con gli esercizi/punti; in caso di mancato rispetto del termine verrà revocata l'aggiudicazione definitiva. Le convenzioni devono essere comprensive degli opportuni contenuti di cui all'articolo 144 del d.lgs. 50/2016 e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122, anche a mò di – esplicito – rinvio.

Articolo 14 - Oneri contrattuali

Sono a carico esclusivo dell'IMPRESA tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria.

Il versamento deve essere effettuato nei termini e secondo le modalità che verranno successivamente impartite da ARPA, per quanto di propria competenza Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

Articolo 15 – Divieto di cessione del contratto

E' vietata, da parte dell'IMPRESA, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 50/2016.

Articolo 16 – Subappalto

Si precisa che ai fini del presente appalto la prestazione principale e' costituita dall'espletamento del servizio sostitutivo di mensa per la quale non è ammesso il subappalto.

Articolo 17 - Modalità di fatturazione e pagamento

Il corrispettivo sarà versato mensilmente dall'ARPA in via posticipata su presentazione di regolari fatture e osservate le disposizioni di legge in vigore mediante mandati di pagamento esigibili presso la tesoreria ARPA. La cadenza di emissione delle fatture è su base mensile.

Il pagamento del corrispettivo avverrà con bonifici bancari, accreditando l'importo sul conto corrente indicato dall'IMPRESA; ARPA accerterà la conformità della prestazione a quanto richiesto dal capitolato entro trenta giorni dalla data di ricezione delle fatture periodicamente emesse (accertamento di conformità), il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dal termine per l'accertamento di conformità.

Le fatture dovranno contenere le seguenti indicazioni: numero dei buoni pasto consumati suddivisi per mese di utilizzo con relativo importo unitario e importo totale nonché suddivisi eventualmente anche per procedura di rilevazione (elettronica o manuale).

Il corrispettivo, come sopra indicato, è comprensivo di tutte le prestazioni richieste dal contratto e dall'allegato capitolato. L'IMPRESA non potrà pertanto applicare alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio.

Articolo 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'IMPRESA, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni, è tenuta ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all'ARPA, entro sette giorni dall'accensione dello stesso, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare

L'IMPRESA è tenuta a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'IMPRESA è tenuta ad effettuare i movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 19 – Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio oggetto del presente appalto, ARPA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina l'IMPRESA responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 del citato decreto: l'IMPRESA avrà quindi l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'IMPRESA sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'IMPRESA si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'ARPA, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'IMPRESA se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

L'IMPRESA sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARPA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'IMPRESA sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARPA.

L'ARPA, per quanto di spettanza, si impegna a tenere indenne il Responsabile del trattamento dei dati dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventuali ricorsi, azioni di ogni genere, anche giudiziarie, da chiunque promossi, ovvero da sanzioni e provvedimenti adottati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, che siano derivati dal mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte dell'ARPA.

Articolo 20 - Responsabilità

L'IMPRESA è responsabile dell'esatto adempimento del contratto, della perfetta esecuzione della prestazione, dell'operato dei suoi dipendenti e dei danni causati a terzi in esecuzione della stessa. Inoltre è fatto obbligo all'IMPRESA di mantenere l'ARPA sollevate ed indenni da azioni legali derivanti da richieste di danni nei confronti dell'Agenzia, per fatti dolosi o colposi da parte dell'appaltatore o dei suoi dipendenti e degli esercenti dei locali convenzionati.

L'IMPRESA sarà comunque tenuta a risarcire l'ARPA del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Agenzia stessa.

I danni, provocati dal non corretto espletamento del servizio o da cause ad esso connesse, di cui venisse chiesto il risarcimento all'ARPA o a terzi, saranno, senza riserve ed eccezioni, ricondotti in capo all'IMPRESA, quale esecutore del servizio.

Articolo 21 – Rapporti contrattuali

L'ARPA si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli, preventivamente concordati, sul rispetto delle istruzioni impartite e delle misure di sicurezza adottate in materia di trattamento di dati personali di cui all'articolo 19.

L'IMPRESA garantisce che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'ARPA, per il tramite del proprio referente, possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, provvederà a designare, prima della stipula del contratto, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto per conto dell'IMPRESA che vigilerà affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

L'ARPA si riserva di controllare la validità delle prestazioni fornite dagli esercizi convenzionati nonché il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la fornitura del servizio in questione.

L'ARPA porterà tempestivamente a conoscenza dell'IMPRESA gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

L'Ufficio Gestione del personale dell'Arpa sarà l'unità organizzativa referente cui l'IMPRESA dovrà rivolgersi per ogni tipo di problematica riguardante il regolare svolgimento del servizio previsto nel presente capitolato.

Articolo 22 – Penalità

In caso di ritardo nell'attivazione del servizio, rispetto alla data fissata da ARPA in relazione alla necessità di garantire continuità nel servizio, anche mediante consegna dello stesso in regime di urgenza, è prevista una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo sia superiore a 30 giorni l'ARPA si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto; in tal caso la risoluzione si verificherà di diritto quando l'ARPA dichiarerà all'IMPRESA che intende avvalersi della clausola risolutiva.

In caso di ritardo sui tempi di attivazione di un nuovo esercizio, rispetto a quanto offerto dall'IMPRESA in sede di gara, è prevista una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

In caso di ritardo sui tempi di ripristino di operatività dei POS, in caso di guasto segnalato, è prevista una penale pari a € 100,00 ogni 24 ore di ritardo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale verranno contestati per iscritto tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'IMPRESA, la quale dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi alla data di notifica di cui sopra.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di ARPA, ovvero non siano pervenute o non siano pervenute entro il termine stabilito dall'ARPA, potranno procedere all'applicazione della suddetta penale.

L'ARPA avrà facoltà di rivalersi per il recupero delle penali sull'importo delle fatture presentate o sulla cauzione definitiva.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'IMPRESA dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 23 – Risoluzione del contratto

Oltre alle ipotesi regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice civile di cui agli articoli 1453 e seguenti nonché nelle disposizioni di cui all'art. 136 e seguenti del d.lgs. 163/2006.

In tali casi l'ARPA provvederà, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, alla relativa notifica all'IMPRESA, la quale entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di notifica di cui sopra, può opporre le controdeduzioni del caso. Nell'ipotesi in cui l'IMPRESA non invii le controdeduzioni o non le invii entro i termini stabiliti, ovvero nelle ipotesi in cui queste non siano accolte, l'ARPA dispone:

- a) la risoluzione del contratto, da notificare all'IMPRESA a cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto;
- b) l'incameramento della cauzione di cui all'articolo 11, salvo il risarcimento degli ulteriori danni;
- c) l'accollamento all'IMPRESA inadempiente degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto.

L'ARPA, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, potrà risolvere di diritto il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all'IMPRESA mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno anche di uno dei requisiti generali richiesti dall'art. art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) a seguito della mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, anche per l'applicazione di penali, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARPA;
- c) cumulo da parte dell'IMPRESA di una somma di penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- d) reiterate inosservanze delle norme contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto che comportino grave pregiudizio all'ARPA;
- e) nei casi di mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza di cui all'articolo 19 del presente Capitolato speciale d'appalto;
- f) nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute all'articolo 15 del presente Capitolato speciale d'appalto in ordine al divieto di cessione del contratto.

In caso di risoluzione per le ragioni sopra elencate, l'ARPA avrà il diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per inadempimento, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'IMPRESA per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARPA e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 24 – Recesso dal contratto

L'ARPA si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, qualora, per effetto di una revisione complessiva e funzionale del sistema inerente al servizio sostitutivo di mensa o comunque in tutti i casi in cui, per effetto di sopravvenute novità normative od intervenute direttive regionali, ritenga modalità, termini e condizioni di esecuzione dell'appalto non più rispondenti all'interesse pubblico.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'IMPRESA, da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorsi i quali l'ARPA prende in consegna il servizio ed effettua la verifica di conformità definitiva.

All'IMPRESA sarà riconosciuto quanto spettante per le attività svolte e per le attività inerenti alle gestioni in corso, espressamente rinunciando quest'ultimo a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso.

Articolo 25 – Definizione dei contenziosi e delle controversie

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'ente committente e l'IMPRESA, qualora non sia possibile percorrere una composizione in via bonaria, il foro competente è il Tribunale di Aosta

Articolo 26 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni contenute nel d.lgs. 50/2016 che regolano la fase esecutiva dei contratti pubblici ad oggetto servizi e, per quanto compatibile, nel codice civile.

Settembre 2019